

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

28° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 GENNAIO 1998

Presidenza del presidente MIGONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2883) Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli Istituti italiani di cultura all'estero

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 2, 3
4 e *passim*

CORRAO (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	5
PORCARI (<i>AN</i>)	5
SQUARCIALUPI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	3
TABLADINI (<i>Lega Nord-per la Padania indep.</i>)	4

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2883) Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli Istituti italiani di cultura all'estero

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2883.

Nella seduta del 16 dicembre scorso abbiamo concluso la discussione generale, ma non è stato possibile passare all'esame e alla votazione degli articoli in quanto non erano stati ancora espressi tutti i prescritti pareri delle Commissioni competenti. Sono ora pervenuti i pareri favorevoli della 1^a, della 5^a Commissione e della 7^a Commissione con alcune osservazioni e condizioni che ho ritenuto opportuno accogliere e tradurre nei seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «commi 40, 41, 42, 43 e 44» con le seguenti: «commi 40, 41, 42 e 43».

1.3

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la frase dopo la parola «avvisi» con la seguente: «che saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inviati alla facoltà di lettere delle università italiane; gli Istituti potranno anche prevedere, nei limiti delle loro disponibilità, la pubblicazione dei medesimi avvisi su organi di stampa nazionali.».

1.2

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «È riconosciuto un titolo di preferenza ai laureati che – nello Stato in cui gli Istituti interessati operano – svolgano attività di dottorato presso università locali oppure svolgano attività di ricerca di comprovato valore scientifico e certificabile da istituto o dipartimento universitario, centro di ricerca, biblioteca o archivio.».

1.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

L'emendamento 1.3 ottempera ad una condizione posta dall'estensore del parere della Commissione bilancio, senatore Vegas, il quale ha raccomandato la soppressione del riferimento al comma 44 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 contenuto nel comma 1 dell'articolo 1 del

disegno di legge in esame, in quanto a suo avviso (le interpretazioni restano comunque controverse) l'inclusione di tale comma in detto articolo potrebbe comportare un ulteriore aggravio di bilancio. Ho accolto il suggerimento per evitare una tale interpretazione, che certamente non coincide con l'intenzione del Governo o del relatore.

L'emendamento 1.2 è volto ad assicurare un maggiore rispetto del principio di pubblicità. Con esso si prevede, infatti, che i bandi per il reclutamento del personale necessario per i corsi di lingua italiana organizzati dagli Istituti di cultura non siano solo comunicati ai presidi delle facoltà universitarie ma vengano anche pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e su organi di stampa nazionali. Il fine è quello di assicurare una maggiore trasparenza nelle procedure di reclutamento, così come suggerito dalla 7^a Commissione permanente; mi è sembrata un'osservazione non solo fondata ma anche lodevole.

L'emendamento 1.1 consiste in una nuova formulazione del precedente emendamento a suo tempo presentato ed illustrato. Il nuovo testo mira a rendere più stringente il contenuto dell'emendamento stesso, volto ad attribuire un titolo di preferenza, ai fini dell'assunzione temporanea presso gli Istituti di cultura in vista dei citati corsi di lingua italiana, ai giovani studiosi che già seguano corsi di dottorato o svolgano ricerche nello Stato ove si trova l'Istituto. Tale condizione, infatti, implicitamente garantisce la loro conoscenza della lingua e della cultura del paese dove dovrebbero operare ed inoltre consente loro di costituire un appoggio all'attività di ricerca dell'Istituto. Ho aggiunto al testo originale dell'emendamento la previsione che il lavoro svolto da questi laureati rivesta un comprovato valore scientifico e sia «certificabile da istituto o dipartimento universitario, centro di ricerca, biblioteca o archivio», per evitare che, per avere il titolo di preferenza in questione, sia sfruttata qualsiasi forma di presenza *in loco*.

SQUARCIALUPI. Signor Presidente, ritengo che pubblicando il bando per il reclutamento del personale sugli organi di stampa nazionali, come previsto dall'emendamento 1.2, se innegabilmente si assicura la trasparenza, si rischia insieme di avere un numero insostenibile di candidati, quale si registra in alcuni concorsi nei quali l'eccessiva quantità dei candidati o comunque la presenza troppo massiccia degli stessi non rende possibile una serena valutazione delle capacità di ciascuno.

È questa la preoccupazione che si nutre in occasione dei grandi concorsi; nel caso in questione forse le dimensioni non sarebbero altrettanto rilevanti, comunque si tratta di un timore da prendere in considerazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatrice Squarcialupi, non condivido la sua preoccupazione, in primo luogo perchè i candidati in questione devono presentare un titolo di laurea di un certo livello, in quanto si richiede una votazione non inferiore a 110/110, e quindi una scrematura iniziale è determinata dagli stessi requisiti di ammissione; in secondo luogo perchè a mio avviso, se vogliamo la

trasparenza delle procedure, dobbiamo anche accettare un inevitabile aumento delle domande.

TABLADINI. Signor Presidente, sono d'accordo sulla massima pubblicità, in quanto credo che negli anni passati si siano verificate situazioni non completamente limpide circa il trasferimento di insegnanti all'estero a carico dei vari provveditorati. Mi sembra però che si fosse votato recentemente – forse l'anno scorso – per una limitazione di queste possibilità di invio di insegnanti nelle sedi estere, considerate anche le disparità di trattamento economico tra un insegnante che opera in Italia ed uno di pari livello che opera all'estero. Mi sembra di ricordare che fosse stata accolta da tutti questa impostazione per cui occorresse regolamentare in maniera diversa la situazione. Ora invece mi sembra che sia stata chiusa una porta e se ne sia aperta un'altra. Vorrei allora delle spiegazioni in merito in quanto, ripeto, non più di un anno fa si parlò di questo argomento proprio per il fatto che questi insegnanti ricevono degli stipendi assolutamente sproporzionati rispetto ai colleghi operanti in territorio italiano.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Vorrei fornire un chiarimento che spero possa essere soddisfacente; sono problemi che si accavallano, in quanto la questione sollevata dal senatore Tabladini non riguarda questo provvedimento, bensì la situazione degli insegnanti nelle scuole italiane all'estero che ricevono trattamento ISE. Vi è un orientamento abbastanza diffuso, anche in questa Commissione, come ha ricordato il senatore Tabladini, a sanzionare criticamente le spese che si fanno per le scuole all'estero e a cercare piuttosto di puntare sugli Istituti di cultura, limitando le presenze che effettivamente sono costose, e sono poi sottoposte anche a delle ipoteche nel senso che, attraverso varie forme di ricorsi, quegli insegnanti che avrebbero dovuto essere presenti all'estero soltanto per sette anni in molti casi sono rimasti al proprio posto.

In questo caso invece il discorso è quello dell'assunzione temporanea, quindi a contratto (per intenderci, non con trattamento ISE), di giovani laureati da parte degli Istituti di cultura, non degli istituti scolastici. Questi giovani offrirebbero un duplice vantaggio: innanzi tutto di essere molto meno costosi; inoltre, di costituire anche un elemento di «svecchiamento» degli organici degli Istituti di cultura. Inoltre, aggiungo io, con l'emendamento proposto, se la Commissione lo approverà, questa sarebbe una forma di sostegno ai ricercatori italiani, spesso di valore, che svolgono ricerche all'estero e che hanno bisogno di trovare delle occasioni di lavoro, in quanto spesso vanno a fare i camerieri o quant'altro. Attraverso questa formulazione si riuscirebbe ad utilizzarli in maniera congrua.

TABLADINI. Verrebbe quindi fatta una sorta di licitazione di tipo privato, per cui un istituto offrirebbe un certo compenso per un certo numero di ore di insegnamento, e quindi non ci sarebbe legame con lo stipendio ed una riparametrazione per il fatto di essere all'estero?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esatto. Vi sarebbe poi una richiesta da parte della Commissione, attraverso l'altro emendamento, affinché queste occasioni di lavoro siano debitamente pubblicizzate, anche se con qualche rischio come quello sottolineato dalla senatrice Squarcialupi.

CORRAO. Comunque la pubblicizzazione sarebbe sempre nell'ambito dei ricercatori.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Non c'è dubbio che vi debba essere questo titolo preferenziale.

PORCARI. Vorrei spezzare una lancia a favore dell'emendamento, che definisco con favore di tipo meritocratico, sulla referenza da dare. La trasparenza è molto bella, ma non deve dar luogo all'appiattimento. Sono quindi fortemente sostenitore di questo emendamento, e non penso di essere il solo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Stante la momentanea assenza del rappresentante del Governo, sospendiamo brevemente i nostri lavori.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 16 alle ore 16,26.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Riprendiamo l'esame del disegno di legge passando all'esame e alla votazione dell'articolo 1 e degli emendamenti da me presentati ed illustrati:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 40, 41, 42, 43 e 44, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano ai contributi dello Stato in favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica, della Società «Dante Alighieri» con sede a Roma, della «*Maison de l'Italie*» di Parigi, dell'Associazione «Villa Vigoni» di Menaggio, del Collegio del Mondo Unito nell'iniziativa Centro-Europa, dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, dell'Istituto italo-latino americano, degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO), del Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia (UNICEF) e dell'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI) nonché alle erogazioni in denaro e materiale didattico per le scuole non governative all'estero, per le istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, per le manifestazioni socio-culturali degli scambi giovanili in Italia e all'estero, per i corsi di formazione per docenti di lingua italiana, agli enti ed associazioni per l'assistenza delle collettività italiane all'estero e ai Comitati degli italiani all'estero.

2. Gli Istituti italiani di cultura possono provvedere nei limiti delle disponibilità di bilancio relative al loro funzionamento, all'organizzazione di corsi di lingua italiana avvalendosi, per un periodo di tempo determinato, di personale in possesso di laurea in lettere con votazione non inferiore a 110/110, che abbia una buona conoscenza di una delle principali lingue straniere. Il suddetto personale è reclutato con contratto a termine, della durata massima di un anno scolastico, rinnovabile per un ulteriore anno scolastico, stipulato dal direttore dell'Istituto italiano di cultura con le modalità di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e tenuto conto della legge locale. La retribuzione di tale personale non può essere inferiore a quella corrisposta al personale docente supplente, di analoga qualifica in servizio presso le scuole metropolitane in Italia oppure, ove più favorevole, al personale docente locale. Il reclutamento di tale personale può essere effettuato dagli Istituti italiani di cultura, mediante appositi avvisi affissi nelle facoltà universitarie, a cura degli atenei.

3. Il personale docente delle scuole secondarie di cui al contingente previsto dall'articolo 639, commi 1 e 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, può essere assegnato anche alle istituzioni culturali all'estero per l'insegnamento nei corsi di lingua italiana, con il trattamento economico previsto per il personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero. Può essere destinato alle istituzioni culturali italiane all'estero il personale inserito nelle graduatorie permanenti per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, compreso quello proveniente dai corsi di cui all'articolo 636 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, formate ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo per il personale della scuola all'estero sottoscritto l'11 dicembre 1996.

4. L'articolo 72, terzo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;».

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, valutato in 1.800 milioni di lire annue a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti l'emendamento 1.3.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

È approvato.

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,28.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

